

art. 27 - Doveri di informazione

Art. 27 - Doveri di informazione - codice deontologico forense

Articolo vigente

Art. 27 - Doveri di informazione (1)

1. L'avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all'atto dell'assunzione dell'incarico, delle caratteristiche e dell' importanza di quest'ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione.
2. L'avvocato deve informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l'incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione.
3. L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare chiaramente la parte assistita della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge. (1)
4. L'avvocato, ove ne ricorrono le condizioni, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.
5. L'avvocato deve rendere noti al cliente ed alla parte assistita gli estremi della propria polizza assicurativa.
6. L'avvocato, ogni qualvolta ne venga richiesto, deve informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato a lui affidato e deve fornire loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all'art. 48, terzo comma, del presente codice.
7. Fermo quanto previsto dall'art. 26, l'avvocato deve comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di atti necessari ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso.
8. L'avvocato deve riferire alla parte assistita, se nell'interesse di questa, il contenuto di quanto appreso legittimamente nell'esercizio del mandato.
9. La violazione dei doveri di cui ai commi da1 a 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 6, 7 e 8 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

art. 27 - Doveri di informazione

(1) L'articolo è stato modificato con delibera del Consiglio Nazionale Forense del 23 febbraio 2018 - Modifiche al codice deontologico forense (18A02607) (GU n.86 del 13-4-2018).

Con la predetta delibera del 23 febbraio u.s. il Consiglio Nazionale Forense ha provveduto a modificare il comma 3 e eliminando, dopo la parola "informare", l'inciso "la parte assistita" e inserendo, dopo la parola "chiaramente", la seguente frase "la parte assistita della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto". Le modifiche sono entrate in vigore il 12 giugno 2018.

Il testo precedente del comma 3 così recitava: "L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita chiaramente e per iscritto della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione previsto dalla legge; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge".

PRECEDENTE FORMULAZIONE

Art. 27 - Doveri di informazione

1. L'avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all'atto dell'assunzione dell'incarico, delle caratteristiche e dell' importanza di quest'ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione.

2. L'avvocato deve informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l'incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione.

3. L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita chiaramente e per iscritto della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione previsto dalla legge; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.

4. L'avvocato, ove ne ricorrono le condizioni, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.

5. L'avvocato deve rendere noti al cliente ed alla parte assistita gli estremi della propria polizza assicurativa.

6. L'avvocato, ogni qualvolta ne venga richiesto, deve informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato a lui affidato e deve fornire loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all'art. 48, terzo comma, del presente codice.

art. 27 - Doveri di informazione

7. Fermo quanto previsto dall'art. 26, l'avvocato deve comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di atti necessari ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso.

8. L'avvocato deve riferire alla parte assistita, se nell'interesse di questa, il contenuto di quanto appreso legittimamente nell'esercizio del mandato.

9. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 6, 7 e 8 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Documenti collegati:

[> Dovere di informare il cliente - Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Corona, rel. Galletti\), sentenza n. 66 del 22 marzo 2025](#)

Violazione del dovere di informare il cliente circa la prevedibile durata del processo e gli oneri ipotizzabili: l'illecito è istantaneo Ai fini dell'individuazione del dies a quo prescrizionale, la violazione dell'art. 27 co. 2 cdf (secondo cui, all'atto dell'assunzione dell'incarico

[Il procedimento disciplinare - Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Corona, rel. Brienza\), sentenza n. 74 del 28 marzo 2025](#)

Il giudice della deontologia non ha l'obbligo di confutare esplicitamente tutte le tesi ed emergenze istruttorie non accolte - La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferma delle prove dedotte - Inadempimento al mandato: in caso di illecito omissivo,

[Doveri di informazione - Whatsapp - Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli \(pres. Porta, rel. Marotta\), decisione n. 2 del 16 febbraio 2023](#)

Utilizzo della piattaforma di messaggistica istantanea "Whatsapp" come mezzo di comunicazione - Idoneità del mezzo Non incorre nella violazione dell'art. 27 del Codice Deontologico Forense (Doveri di informazione) l'avvocato che utilizza la piattaforma di messaggistica istantanea whatsapp come

[L'avvocato ha l'obbligo deontologico di comunicare all'ex cliente i dati della polizza assicurativa per responsabilità professionale](#)

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Bertollini), sentenza n. 139 del 7 luglio 2021

art. 27 - Doveri di informazione

Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che, nella vigenza del relativo obbligo, rifiuti di comunicare all'ex cliente i dati della polizza assicurativa per responsabilità

[L'obbligo di \(corretta, tempestiva e veritiera\) informazione al cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 10 del 25 gennaio 2021](#)

L'obbligo di (corretta, tempestiva e veritiera) informazione al cliente L'art. 27 ncdf (già 40 codice previgente), nel disciplinare gli obblighi di informazione, impone in ogni caso una corretta e veritiera informazione a prescindere dalla innocuità? reale o virtuale delle comunicazioni non

[Doveri di probità, lealtà e fedeltà – Patrocinio simulato –Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 4 ottobre 2011, n. 154](#)

Doveri di probità, lealtà e fedeltà – Patrocinio simulato –Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 4 ottobre 2011, n. 154 Autentica di firme non apposte alla presenza dell'interessato – Truffa ai danni di Compagnie assicurative – Sanzione disciplinare – Misura Pone in essere un contegno

[Violazione – Illecito disciplinare – Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 luglio 2011, n. 115](#)

Violazione – Illecito disciplinare –Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 luglio 2011, n. 115 Sanzione – Sospensione esercizio professione – Adeguatezza – Fattispecie

L'atteggiamento indolente mantenuto dall'inculpato nella fase dibattimentale del giudizio dinanzi al COA, l'assenza di

[Rapporti con la controparte – Dovere di informazione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 19 ottobre 2010, n. 85](#)

Rapporti con la controparte – Dovere di informazione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 19 ottobre 2010, n. 85 Dovere di comunicare emissione sentenza di condanna – Difensore d'ufficio in presenza di difensore di fiducia assente – Sussiste il dovere di correttezza e di diligenza, di cui

[Rapporti con la parte assistita – Trattenimento somme a compensazione di onorari - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 giugno 2003, n. 197](#)

Rapporti con la parte assistita – Trattenimento somme a compensazione di onorari - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 giugno 2003, n. 197 Omesse informazioni – Illecito deontologico. Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che, non autorizzato,

art. 27 - Doveri di informazione

Rapporti con i colleghi –Omesse informazioni al cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 dicembre 1998, n. 238

Rapporti con i colleghi –Omesse informazioni al cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 dicembre 1998, n. 238 Rapporti con la parte assistita – Omesse informazioni al collega corrispondente – Omesso svolgimento del mandato – Omessa restituzione di documenti – Illecito deontologico

fine
